



Treviso, 19.07.2024

Oggetto: Gara per l'affidamento in subconcessione degli hangars nn. 15, 22 e 23 presso l'aeroporto Antonio Canova di Treviso e relative pertinenze.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione di quanto previsto all'art. 17 del relativo Avviso di gara, si riporta di seguito risposta a richiesta di chiarimento pervenuta.

Si ricorda che ogni chiarimento reso costituisce integrazione della *lex specialis* di gara, vincolante per tutti i concorrenti.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Con riferimento all'Art. 7 dello Schema di atto di subconcessione, relativo alle coperture assicurative richieste per la conduzione degli spazi, si chiedono chiarimenti circa:

- i) l'elevata entità dei massimali minimi per sinistro richiesti per l'RC (euro 50/70 milioni) posto che, generalmente, tale rischio è assicurato tramite polizza Corpi con rinuncia alla rivalsa nei confronti del concessionario;
- ii) l'estensione dell'RC ai Rischi Guerra e assimilati, rischio non assicurabile nei termini da Voi proposti per la maggior parte delle Compagnie Assicurative.

Risposta:

Con riferimento al quesito riportato al punto i) si rendono le seguenti spiegazioni sull'entità dei massimali: il massimale di polizza è stato determinato tenendo conto dei danni che potrebbero interessare sia i velivoli contenuti nell'hangar, sia quanto è presente nei dintorni dell'hangar stesso; in relazione a ciò va considerato che gli hangar oggetto di gara si trovano nella zona maggiormente esposta dell'aeroporto e che in prossimità degli stessi sono presenti ulteriori hangar/magazzini e/o ulteriori velivoli di passaggio che potrebbero essere danneggiati.

Inoltre, anche nel caso in cui l'assegnatario dell'hangar dovesse ottenere la rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore all'interno della polizza Corpi degli aeromobili ricoverati in hangar, tale rinuncia escluderebbe come di consueto il danno cagionato con dolo.

In relazione al quesito riportato al punto ii) si evidenzia che nelle polizze RCT Aviation è possibile reincludere il danno cagionato con dolo esclusivamente reincludendo la clausola "Rischi guerra ed assimilati", che si ottiene da qualsiasi compagnia di assicurazione che sottoscrive polizze RCT Aviation; infine, un sottolimito per rischi guerra da € 50 milioni in aggregato annuo costituisce uno standard per questo specifico mercato.

IRUP
Federico Scanferlini